



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 41 del 26-03-2024

OGGETTO: diniego istanza di ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 11.30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott. Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

il Comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;

Vista l'istanza protocollo n. 871 del 19/01/2021 con la quale il Comune di Randazzo chiede l'ammissione alla massa passiva del dissesto dello stesso comune per l'importo complessivo di € 1.744.079,06 quale somma dovuta per deficit di cassa gestione vincolata dei quali € 1.494.060,84 riconducibili a fondi PRUSST Valdemone;

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Avuto riguardo a quest'ultimo importo che riflette larga parte del saldo complessivo oggetto dell'istanza si evidenzia quanto segue:

Ritenuto preliminarmente che dall'esame della normativa vigente e della pertinente documentazione prodotta, questa OSL è indotta a ritenere che il comune di Randazzo, soggetto promotore, ha impropriamente considerato e quindi utilizzato le risorse che sono affluite nel tempo ed erogate dal Ministero delle infrastrutture a vantaggio e per gli scopi di cui al PRUSTT Valdemone, quali fondi attribuiti al predetto comune con destinazione vincolata in via esclusiva da inserire in seno al bilancio comunale e pertanto utilizzabili anche in termini di cassa ai sensi dell'art.222 e 195 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell'art.36 c.2 del D.L.70/2017 convertito con L. n. 96/2017 ;

Considerato che da una attenta valutazione della normativa e nel convincimento che l'articolo 36 comma 2 del D.L. 70/2017 convertito con L. 96/2017 nello statuire la competenza dell'OSL con riferimento alla gestione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata non poteva non riferirsi a quei fondi con specifica destinazione che vengono accreditati ai Comuni nella loro qualità di enti locali per l'espletamento di servizi di competenza e non come enti promotori ed attuatori di iniziative previste in conseguenza di un accordo successivamente oggetto di convenzione appositamente stipulata con altri circa 100 enti e che ha pertanto dato vita a diverso soggetto giuridico (vedi art.30 D.lgs 267/2000), e che ha visto agire il Comune di Randazzo quale ente promotore ed attuatore per delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo e che pertanto ha operato in nome e per conto degli enti deleganti;

Atteso altresì che non può condividersi la tesi che afferendo le somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture in un capitolo del bilancio del soggetto promotore ed attuatore del PRUSTT Valdemone ciò significherebbe che gli oneri fronteggiabili attingendo a tale capitolo costituirebbero oneri riconducibili al titolare del bilancio e cioè al Comune di Randazzo in via esclusiva e quindi facenti parte del dissesto;

Dato atto inoltre che su formale richiesta di questo Osl circa l'attestazione di cui all'articolo 254 del testo unico con riferimento a delle istanze presentate da presunti creditori del Prusst Valdemone, il responsabile del procedimento segretario generale dr. Antonio Tumminello con nota 17059 del 28/10/2020 e successiva numero 760 del 18-1-2021 in buona sostanza non ha ritenuto accoglibili dette istanze perché i presunti debiti non erano riconducibili al Comune di Randazzo e che "il Prusst Valdemone non è mai stato parte integrante del Comune di Randazzo ed a riprova di ciò la tenuta contabile è stata tenuta separata". D'altra parte la non riconducibilità di tali debiti al Comune di Randazzo e pertanto non alla competenza dell'OSL era stata già partecipata dal Comune alla corte dei conti con nota 1355 del 24.01.2019 né i creditori istanti furono per l'effetto inseriti tra i creditori del comune di Randazzo in seno al piano di riequilibrio approvato con Del. Consiglio Comunale. 22/2016 e succ.n.40/2016

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

e n.19 del 31.10.2018 non impugnate dagli istanti e che non hanno avuto tuttavia esecuzione in virtù dell'intervenuto dissesto;

Ed ancora, se si ritenesse che le risorse assegnate al PRUSST Valdemone, del quale il Comune di Randazzo è stato designato quale ente promotore ed attuatore, debbano considerarsi nella disponibilità contabile del predetto ente, è come ammettere che il Comune di Randazzo, utilizzando tali risorse seppur temporaneamente in termini di cassa come liquidità ai sensi del chiaro disposto di cui all'articolo 195 del D.lgs 267/2000 e quindi non corrispondendo interessi al tesoriere sulle somme utilizzate in anticipazione, abbia ricavato dei profitti a livello "personale" non condividendoli con gli altri 100 enti che hanno sottoscritto la convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs 267/2000 per dar vita al PRUSST Valdemone; tale convenzione infatti non prevede affatto che il comune designato (nella specie il Comune di Randazzo) quale ente promotore ed attuatore che agisce in nome per conto degli altri enti contraenti per delega ricevuta, possa usufruire di vantaggi diretti ed esclusivi in virtù della suddetta designazione;

Tenuto conto che, con riferimento al residuo saldo oggetto di istanza di ammissione alla massa passiva pari ad € 250.018,22 (€ 1.744.079,06 - € 1.494.060,84) il settore competente dell'Ente, destinatario di numerose note di richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali, non ha ritenuto di assicurare riscontro;

Tenuto conto, infine, che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio con recente deliberazione numero 105 del 22/09/2022 si è espressa negativamente all'insinuazione da parte di un comune nella massa passiva riportando al punto 11 delle proprie considerazioni quanto segue:

“il comune e la Osl sono sì gestioni separate ma come detto interconnesse. Il comune in gestione ordinaria riequilibrata non può insinuarsi nella massa passiva del proprio dissesto poiché non può vantare crediti verso se stesso. Per questa ragione non può neppure iscrivere un residuo attivo verso l'OSL, registrazione contabile che presuppone l'esistenza di un credito. Del resto ove il dissesto si chiudesse con un avanzo non utilizzato per ripagare i creditori lo stesso ricostruirebbe nel patrimonio del comune. La determinazione di tale eventualità, tuttavia, non è oggi registrabile nella contabilità dell'ente neppure con ampi margini di svalutazione. Se invece la gestione del dissesto non riuscisse a far fronte ai pagamenti il Ministro potrebbe chiedere al Comune di contribuire ulteriormente con quote di avanzo. Ne consegue che l'ipotesi che il comune possa essere tra i creditori dell'OSL e priva di qualsiasi base giuridica”

Rilevato che, in riscontro al preavviso di diniego il Comune, con nota introitata al protocollo generale n. 16162 del 08/09/2023, ha ribadito le motivazioni riportate nella pregressa corrispondenza e confermato il contenuto dell'istanza di ammissione al passivo senza in alcun modo fornire esaustive deduzioni ritenute idonee a superare i quesiti ed i rilievi formulati da questa Commissione;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Che occorre pertanto provvedere alla conferma del diniego e, per l'effetto, di considerare non accoglibile la richiesta in argomento;

tutto ciò premesso e considerato;

con votazione unanime resa nella forma di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede si intendono richiamate, di formulare diniego per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dal Comune di Randazzo in data 19/01/2021 prot.n.871 per € 1.744.079,06.

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi ed all'art.4 comma 6 del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Randazzo a termini di legge.

La segretaria verbalizzante

Sig.ra Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

I Componenti Dott. Antonino Alberti

Dott. Andrea Dara